



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Al Sindaco del Comune di
Pitigliano (GR)

e, p.c.,
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di revisione
Al Responsabile servizio finanziario
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Controllo-monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge finanziaria 2006 e dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – Rendiconti 2015 e 2016.

La disciplina vigente in materia di controllo-monitoraggio dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di analizzare le relazioni trasmesse dagli organi di revisione degli enti e di adottare, nei loro confronti, pronunce specifiche di accertamento ove risultino situazioni di grave irregolarità.

Ciò premesso si comunica che, dall'esame dei rendiconti 2015 e 2016 di codesto Ente e dall'istruttoria complessivamente condotta, sono emersi i profili rappresentati nell'allegata bozza di deliberazione.

Tale bozza sarà portata all'esame della Sezione in data **30 gennaio 2019**, unitamente alle controdeduzioni e osservazioni che codesto Ente vorrà far pervenire entro il **22 gennaio 2019** utilizzando l'apposita funzione per la risposta nell'applicativo CON.TE.

L'esito del procedimento di controllo sarà tempestivamente comunicato a codesto Ente.

L'eventuale pronuncia specifica della Sezione verrà comunicata attraverso lo stesso sistema informativo, e pubblicata ai sensi di legge.




CORTE DEI CONTI

Nel caso in cui la Sezione riterrà irrogabili misure correttive l'Ente sarà tenuto ad adottarle entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al deposito della pronuncia. Queste dovranno essere comunicate tempestivamente alla Sezione per lo svolgimento della successiva attività di controllo.

In tale seconda fase del controllo-monitoraggio, la Sezione comunicherà ai soggetti in indirizzo la data dell'adunanza convocata per valutare l'adeguatezza delle misure correttive adottate, anche per consentire all'Ente, previa richiesta espressa, di partecipare all'adunanza attraverso un proprio rappresentante.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Cristina Zuccheretti)



CORTE DEI CONTI



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **PITIGLIANO (GR)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 2018 prot. Sezione, in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 2018 n.;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all’esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **PITIGLIANO (GR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2015 è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttoria, di non aver proceduto a costituire apposito vincolo di cassa per le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, ritenendo le stesse quali entrate con vincolo di destinazione generica.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con un'interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole

già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *“gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”*.

Va altresì precisato che, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l’art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”*. Inoltre l’art. 195 del TUEL relativo all’utilizzo di “entrate vincolate” prevede che gli enti possano *“disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”*.

Al contempo le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l’obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L’impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino *“formalmente al proprio tesoriere, l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014”* al fine di dare avvio alla corretta rilevazione e movimentazione della cassa vincolata nel nuovo regime di contabilità armonizzata.

Sul tema della corretta rilevazione del vincolo nella cassa dell’ente e in particolare della qualificazione delle entrate rispetto alle differenti tipologie di vincolo (specifico o generico) e alla provenienza del vincolo stesso (attribuito da legge o principio contabile/trasferimenti/indebitamento), si è sviluppato, nel tempo, un ampio dibattito e sono emersi diversi orientamenti giurisprudenziali.

Da ultimo va segnalata la delibera della Sezione delle Autonomie n. 31/2015 nella quale si specifica che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le *“entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL”* restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3 ter, lett. d, del TUEL che le *“entrate con vincolo di destinazione generica”*.

L’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie richiede, a livello operativo, una specifica declinazione al fine di valutare se le singole entrate riscosse dall’ente rientrino in quelle individuate dal legislatore per il regime vincolistico della cassa.

Nel caso in esame, ove risultano non vincolati nella cassa dell’ente i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada, in base alla presunzione che le stesse possano essere qualificate come *“entrate a destinazione generica”*, occorre rilevare che gli stessi rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principio contabile/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la legge n. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi

che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall'art. 208, comma 4.

Per quanto complessivamente espresso la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dall'ente poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2015 di cui all'art. 226 TUEL.

Il fenomeno rilevato, determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

La Sezione, in merito, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

PATTO DI STABILITA'

1. L'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2015 ha evidenziato la mancata indicazione, nel prospetto relativo al monitoraggio a tutto il II^o semestre delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2015 (inviato al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS), della voce "SO Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)", con effetti che comportano nuove risultanze del patto di stabilità 2015.

A seguito della corretta indicazione della voce sopraindicata nel prospetto in esame, le nuove risultanze dimostrano il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

Tale fenomeno, oltre a costituire una violazione di legge, è considerato grave in quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge.

La Sezione ritiene, pertanto, necessario che siano intraprese azioni tali da ricondurre la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative al patto di stabilità interno.

La grave irregolarità rilevata esige, da parte dell'ente, l'assunzione immediata di idonei atti di correzione e la rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti, nonché l'obbligo dell'ente di provvedere alla corretta applicazione del sistema sanzionatorio.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta determinazione delle poste accantonate, vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 1.534.058,20 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 452.653,22 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (pari a 654.119,19 euro) e destinata agli investimenti (per 94.282,93 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 333.002,86 euro.

In sede istruttoria tuttavia, è stato rilevato che l'ente non ha provveduto a costituire l'apposito fondo per le perdite degli organismi partecipati (obbligo introdotto dal comma 551 della l. 147/2013 e dal 2016 previsto dall'art. 21 del d. lgs. 175/2016 testo unico partecipate), a fronte delle perdite riportate, al termine dell'esercizio 2015, dalla società partecipata R.A.M.A. (Rete Automobilistica Maremmana Amiatina) spa della quale lo stesso detiene lo 0,69 per cento del capitale sociale.

L'ente, in sede istruttoria ha confermato la mancata costituzione del fondo perdite organismi partecipati nel risultato di amministrazione 2016 attribuendo tale circostanza all'esiguità della quota di partecipazione detenuta nella società in perdita e precisando, altresì, che il consistente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, "di gran lunga superiore" al minimo congruo richiesto per legge, avrebbe potuto consentire di far fronte all'eventuale necessità di coprire le suddette perdite.

La Sezione rileva tuttavia che i due accantonamenti in questione, fondo perdite società partecipate e fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, devono essere costituiti ed utilizzati ciascuno per la propria specifica finalità e che, in particolare, la riduzione del fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione può avvenire solo a seguito della eliminazione, per assoluta inesigibilità, di un credito ivi contemplato, come previsto al punto 3.3 dei nuovi principi contabili concernenti la contabilità finanziaria, e non per far fronte a sopravvenute necessità di finanziare altre tipologie di spesa da parte dell'ente.

Nel caso in specie, pertanto, risulta necessario costituire sul risultato di amministrazione 2016, l'accantonamento richiesto dalla sopracitata normativa, a tutela della perdita di esercizio 2015 riportata dalla società partecipata R.A.M.A. spa, quantificando tale accantonamento, sulla base delle informazioni contabili ricavate dalla banca dati del Dipartimento del Tesoro, in 2.119,81 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, il fondo perdite organismi partecipati viene determinato in 2.119,81 euro e la parte accantonata passa da 452.653,22 euro a 454.773,03 euro. Conseguentemente, a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 1.534.058,20 euro, la quota disponibile al 31 dicembre 2016 si ridefinisce in 330.883,05 euro con una differenza di 2.119,81 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente (pari a 333.002,86 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei rischi connessi alla presenza di perdite degli organismi partecipati.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere modificato ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione si rende necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. Dall'esame condotto sul rendiconto 2016, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttoria, che anche per l'esercizio 2016 non sono state conteggiate le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie al codice della strada ai fini della quantificazione della cassa vincolata.

Si rinvia a quanto evidenziato, per il rendiconto 2015, al punto 1 - Sezione I della presente deliberazione sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

RIPERCUSSIONI DEL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2015

1. Il controllo monitoraggio effettuato sulla gestione 2015, come precedentemente descritto, ha accertato il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 conseguente alla mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente nella dimostrazione del saldo finanziario rilevante a tali fini. Poiché il mancato rispetto del patto è emerso solo a seguito del presente controllo, l'ente non ha potuto tenere conto, nel corso della gestione 2016, di tale criticità e, conseguentemente, non ha potuto applicare il sistema sanzionatorio previsto dalla legge (art. 31, comma 26, l. 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni).

La Sezione richiede comunque all'ente di verificare, sulla gestione 2016, l'eventuale rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto. Nel caso in cui la gestione 2016 non avesse garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge, l'ente dovrà provvedere alla completa applicazione delle sanzioni previste nel primo bilancio utile (art. 31, comma 28, l. n. 183/2011), adottando le opportune iniziative, ivi compresa l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista alla lett. a) di tale disposizione normativa, come rideterminata dall'art. 7, comma 2 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 convertito in l. 7 agosto 2016 n. 160.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate ed i profili sopra rappresentati.

L'esame del rendiconto 2015 ha accertato il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 per effetto della mancata inclusione, nel calcolo del saldo conseguito, della voce relativa al fondo pluriennale vincolato di parte corrente (voce "SO" del prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno inviato al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS).

Sono altresì emerse problematiche nella quantificazione della cassa vincolata.

Sull'esercizio 2016 è stata rilevata la mancata costituzione del fondo perdite società partecipate, richiesto ai sensi del comma 551 della l. n. 147/2013 che ha comportato la rideterminazione della quota disponibile al termine della gestione.

Al contempo hanno trovato conferma le problematiche già rilevate nell'esercizio 2015 sulla corretta quantificazione della cassa vincolata.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dell'esercizio 2016. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata degli esercizi 2015 e 2016 e sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Patto di stabilità

In relazione ai rilievi formulati per il 2015 sul patto di stabilità interno, l'ente dovrà provvedere all'assunzione immediata di idonei atti di correzione ed alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti. Inoltre dovrà verificare, sulla gestione 2016, l'eventuale rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto, provvedendo, in caso contrario, a garantire il loro completo rispetto nel primo bilancio utile, ivi compresa l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista alla lett. a) di tale disposizione normativa, come rideterminata dall'art. 7, comma 2 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 convertito in l. 7 agosto 2016 n. 160.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell’adunanza del

Il relatore

.....

Il presidente

.....

Depositata in segreteria il 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto

f.to